

Pubblicato il 16/01/2020

N.00023 ~~2020~~ REG.PROV.CAU.
N. 02630/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2630 del 2019, proposto da

Giuseppe Craparo, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Airo', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Autorità di Gestione Psr Sicilia, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dipartimento Dell'Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Societa' Agricola Apaforte S.r.l. I.A.P., Malastalla Società Agricola S.r.l., Soc. Agr. Semplice F.Lli di Benedetto Luigi e Andrea, Pappalardo Dorian, Cappuzzo Rossella non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'Avviso Pubblico n. 42881 del 04.09.2019, pubblicato in data 05.09.2019, con il quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha stabilito che, in caso di mancata finanziabilità, per carenza di dotazione finanziaria, di una delle Sottomisure collegate, la stessa deve essere realizzata dal giovane agricoltore con risorse proprie;
- dell'Avviso Pubblico n. 46570 del 27.09.2019 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
- dell'Avviso Pubblico n. 4749 del 03.10.2019 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con il quale viene stabilito quali ed in che misura sono finanziabili le istanze ammissibili;
- ove occorra, del D.D.G. 1739/2019 del 09.08.2019, l'Amministrazione regionale ha approvato la graduatoria definitiva corretta dopo il procedimento di riesame;
- ove occorra, dell'Avviso Pubblico del 09.08.2019 contenente l'elenco degli interventi finanziabili;
- ove occorra, del D.D.G. n. 2473/2019, pubblicato in data 03.10.2019 recante l'approvazione della graduatoria aggiornata della sottomisura 6.1 - PSR Sicilia 2014-2020;
- ove occorra, del D.D.G. n. 1422 del 29.05.2017 con il quale l'Amministrazione regionale ha pubblicato il Bando pubblico della Sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori", per il finanziamento delle iniziative presentate nell'ambito del programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2020;
- nonché di ogni altro atto connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato per la Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della

Pesca Mediterranea e di Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Autorità di Gestione Psr Sicilia e di Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dipartimento Dell'Agricoltura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2020 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che sulla medesima questione qui dedotta la Sezione si è recentemente orientata con diverse ordinanze di rigetto, *ex multis* ord. n.1356/2019, da cui non sussistono i presupposti per discostarsi in questa sede, malgrado la memoria conclusiva di parte ricorrente (che richiama la peculiarità del ricorso qui in esame con cui viene impugnato il bando nella parte in cui non prevede una graduatoria unica);

Ritenuto che anche il dedotto profilo non appare fondato attese le considerazioni che seguono;

Ritenuto infatti che:

- la controversia ha ad oggetto la procedura per l'attribuzione dei benefici a valere sulla sottomisura 6.1, "Aiuti all'avviamento d'imprese per i giovani agricoltori", del PSR Sicilia 2014/2020, a cui sono collegate la sottomisura 4.1, "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole", l'operazione 6.4 a, "Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole – supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra agricole" e la sottomisura 8.1, "Sostegno alla forestazione e all'imboschimento";
- parte ricorrente, che aveva presentato un progetto misto a valere sulla sottomisura

4.1 e sull'operazione 6.4 a, si è collocata in posizione utile, ma contesta che l'adozione del decreto di finanziamento relativo alla sottomisura 6.1 (premio forfettario d'insediamento) e alla sottomisura 4.1 è stata condizionata all'autofinanziamento della parte del progetto relativo all'operazione 6.4 a;

Rilevato, in ordine alla lex specialis, che:

- l'art. 3 del bando, approvato con d.d.g. n. 1422 del 29 maggio 2017, disponeva che la dotazione finanziaria era di:

- €40.000.000,00 per la sottomisura 6.1;
- €160.000.000,00 per la sottomisura 4.1;
- €25.000.000,00 per l'operazione 6.4 a;
- €10.000.000,00 per la sottomisura 8.1;

- il successivo art. 4 statuiva che il premio previsto dalla sottomisura 6.1 sarebbe stato corrisposto solo se il giovane agricoltore avesse avuto accesso "obbligatoriamente" ad almeno un'altra sottomisura/operazione, da scegliere tra quelle collegate (i.e. sottomisura 4.1, operazione 6.4 a, sottomisura 8.1);

- l'art. 8, secondo capoverso, delle disposizioni attuative - parte speciale, approvate con d.d.g. n. 926 del 10 aprile 2017, disponeva che: "Il giovane agricoltore che partecipa al bando è tenuto, obbligatoriamente, alla realizzazione degli investimenti previsti nel piano aziendale, tramite l'accesso ad una o più delle sottomisure collegate (pacchetto)";

Rilevato, in ordine agli atti del procedimento, che:

- con avviso del 15 settembre 2017, il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura ha "comunicato" che la dotazione finanziaria complessiva assegnata alle sottomisure collegate (4.1, 6.4 a, 8.1), pari a € 195.000.000,00, sarebbe stata "utilizzata indistintamente per il finanziamento delle pratiche relative a dette sottomisure sino al raggiungimento dei 1.000 insediamenti previsti dal bando", cosicché le dotazioni finanziarie relative alle singole sottomisure e operazioni dovevano considerarsi come "previsionali";
- con avviso del 9 agosto 2019, il Dirigente generale del Dipartimento regionale

dell'agricoltura ha reso noto che, sulla base delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna sottomisura collegata a quella 6.1, come previsto dal bando, erano indicativamente finanziabili:

- tutte le istanze ammissibili collocate sino alla posizione 147;
- le istanze ammissibili collocate dalla posizione 148 a quella 1477 solo per la parte relativa alla sottomisura 4.1; i progetti misti (sottomisura 4.1 e operazione 6.4.a) erano “finanziabili solo per la componente 4.1”;
- con avviso del 4 settembre 2019, integrato con quello successivo del 27 settembre 2019, il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura ha chiarito che:
 - in caso di mancata finanziabilità, per carenza di dotazione finanziaria, di una delle sottomisure collegate (es. 4.1 e 6.4.a), la stessa doveva essere realizzata dal giovane agricoltore “in conformità all'investimento proposto e approvato”, al fine di potere beneficiare del premio previsto dalla sottomisura 6.1 e del sostegno dell'altra sottomisura collegata;
 - per potere beneficiare del premio previsto dalla sottomisura 6.1, era necessario che l'istanza rientrasse nella copertura finanziaria prevista dal bando e che almeno una delle sottomisure collegate fosse oggetto di finanziamento;
- con avviso del 3 ottobre 2019, il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura ha reso noto che, sulla base delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna sottomisura collegata a quella 6.1, come previsto dal bando, erano indicativamente finanziabili:
 - tutte le istanze ammissibili collocate sino alla posizione 153;
 - le istanze ammissibili collocate dalla posizione 154 a quella 1605 solo per la parte relativa alle sottomisure 4.1 e 8.1; i progetti misti erano “finanziabili solo per la componente 4.1 e 8.1”;
- l'art. 5 del d.d.g. n. 1739 del 2019, avente ad oggetto l'approvazione degli elenchi delle istanze a valere sulla sottomisura 6.1, ha previsto che, ai fini dell'emissione

del decreto di finanziamento, era necessario che i soggetti utilmente collocati in graduatoria assumessero l'impegno al finanziamento della parte della spesa di progetto non coperta dall'aiuto pubblico anche, eventualmente, mediante il ricorso a istituti di credito;

Ritenuto che la censura secondo cui la dotazione finanziaria per le sottomisure collegate a quella 6.1 era previsionale e indistinta è infondata, in quanto, in base al noto principio del *contrarius actus*, il bando non poteva essere modificato con una mera comunicazione, cosicché legittimamente, nell'attribuzione dei benefici, l'Amministrazione regionale, come esplicitato negli avvisi del 4 e del 27 settembre 2019, ha tenuto conto della ripartizione della dotazione finanziaria complessiva di cui all'art. 3 del bando, la quale non era previsionale, ma vincolante;

Ritenuto che, fermo restando l'approfondimento proprio della fase di merito, dall'esame della documentazione prodotta da parte ricorrente risulta che:

1) la previsione del finanziamento della sola componente 4.1 (per la quale era prevista una dotazione finanziaria di € 160.000.000,00) dei progetti misti (sottomisura 4.1 e operazione 6.4 a) collocati dalla posizione 154 a quella 1605 era dovuta all'esaurimento delle risorse relative all'operazione 6.4 a (per la quale era prevista una dotazione finanziaria di € 25.000.000,00) e costituiva attuazione del surrichiamato art. 3 del bando;

2) la previsione della necessaria copertura con risorse proprie (autofinanziamento o ricorso al credito) della sottomisura collegata non finanziata per carenza di dotazione finanziaria (nella specie operazione 6.4 a) era dovuta all'immodificabilità del piano d'investimento proposto e approvato e dell'obbligo di realizzarlo nella sua interezza come previsto dal surrichiamato art. 8, secondo capoverso, delle disposizioni attuative - parte speciale;

Ritenuto, per le ragioni suesposte, di rigettare l'istanza cautelare, compensando le spese avuto riguardo alla complessità e novità delle questioni dedotte.

Ritenuto, altresì,

- di autorizzare la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica

per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web www.psr Sicilia.it/2014-2020, da effettuarsi entro 5 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

- di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;

- di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima):

a) respinge la domanda di sospensione dell'efficacia proposta con il ricorso in epigrafe;

b) compensa tra le parti le spese della presente fase;

c) autorizza la notifica per pubblici proclami secondo quanto indicato in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO